



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COMUNE DI MONTECASTELLO

***REGOLAMENTO
RELATIVO
ALL'IMPOSTA
COMUNALE
SUGLI IMMOBILI
(I.C.I.)***

**APPROVAZIONE CON DELIBERAZIONE
C.C. N. 8 DEL 17/06/2010**

INDICE

- Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento
- Art. 2 - Presupposto dell'imposta comunale
- Art. 3 - Definizione di fabbricati e aree
- Art. 4 - Soggetti passivi
- Art. 5 - Soggetto attivo
- Art. 6 - Base imponibile
- Art. 7 - Esenzioni
- Art. 8 - Riduzioni d'imposta
- Art. 9 - Nozione di abitazione principale
- Art. 10 - Unità immobiliari equiparate all'abitazione principale
- Art. 11 - Terreni agricoli condotti direttamente
- Art. 12 - Terreni non fabbricabili in quanto posseduti e condotti da coltivatori o da imprenditori agricoli a titolo principale: ulteriori requisiti
- Art. 13 - Versamenti e dichiarazioni
- Art. 14 - Rateazioni
- Art. 15 - Accertamento
- Art. 16 - Riscossione coattiva
- Art. 17 - Rimborsi
- Art. 18 - Sanzioni ed interessi
- Art. 19 - Interpello del contribuente
- Art. 20 - Contenzioso
- Art. 21 - Disposizioni transitorie e finali
- Art. 22 - Rinvio dinamico

Art. 1

Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato in attuazione degli articoli 52 e 59 D.Lgs.446/1997, disciplina l' Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.).
2. Costituiscono limiti alle disposizioni del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 446/1997, la individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, demandati alla Legge.
3. Il Regolamento è adeguato, altresì, ai principi del D.Lgs. 267/2000 e della L. 212/2000.
4. Il Regolamento garantisce il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità amministrativa e di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
5. Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento si applicano le disposizioni generali previste dal D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992 e successive modificazioni ed integrazioni relativamente all'Imposta Comunale sugli Immobili.

Art. 2

Presupposto dell'imposta comunale

Presupposto dell'imposta comunale sugli immobili è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e terreni agricoli, siti nel territorio del comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Art. 3

Definizione di fabbricati e aree

1. Ai fini dell'imposta di cui al precedente articolo 2:
 - a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano cui sia stato attribuito o sia attribuibile un'autonoma rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione o quella che ne costituisce pertinenza. L'area pertinenziale costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto nel caso in cui la stessa, oltre ad essere qualificata edificabile dai vigenti strumenti urbanistici generali o attuativi, sia effettivamente suscettibile di utilizzazione edificatoria per ampliamenti, sia orizzontali che verticali, del fabbricato già esistente, ovvero per nuove costruzioni. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, Non sono considerati fabbricabili, ai sensi del presente Regolamento, i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel successivo articolo 11, comma 3,

sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. Nel caso di comunione tale condizione si considera soddisfatta, nei confronti di tutti i contitolari, solo quando le quote appartenenti a coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, così come definiti dall'articolo 58 del D.Lgs. 446/1997, risultino almeno pari alla metà. E' fermo il diritto di interpello in capo al Contribuente di cui all'articolo 20-bis.

c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile. Non sono considerati terreni agricoli i terreni incolti o comunque non adibiti all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile, oppure i piccoli appezzamenti di terreno, condotti da non imprenditori agricoli, i cui prodotti sono utilizzati per uso proprio del possessore o della sua famiglia.

Art. 4

Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui al precedente art. 2, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, concessione sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui al successivo art.6, comma 3, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.

3. Nel caso di assegnazione di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche, l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione.

4. L'assegnazione di alloggio a favore del socio di società cooperative a proprietà divisa fa assumere la veste di soggetto passivo dalla data di assegnazione.

Art. 5

Soggetto attivo

1. L'imposta è accertata e riscossa dal Comune per gli immobili di cui al precedente art.3 la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente sul proprio territorio. L'imposta non si applica agli immobili di cui al precedente art. 3 dei quali il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nel precedente art.4, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

Art. 6

Base imponibile

1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui al precedente art.2.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è determinato applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'art.52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 , nonché le rivalutazioni stabilite con atto normativo generale.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'art.7 del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazione dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti di aggiornamento stabiliti ogni anno dal Ministero delle Finanze e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con il decreto del ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo dell'art.11, comma 1, del D.Lgs. n.504/1992; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. Per i fabbricati, diversi da quelli indicati nel precedente comma 3, non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato dal contribuente tramite tecnico incaricato che dovrà provvedere all'immediato accatastamento dell'immobile; resta ferma la facoltà, in capo al Comune, di sottoporre a verifica importi manifestamente non corretti, e ferma la facoltà di attivare, in via sostitutiva, la procedura di iscrizione catastale.
5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri di eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. La Giunta Comunale può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio

delle aree fabbricabili. Non si farà luogo ad accertamento in merito al valore dell'area fabbricabile nel caso in cui l'imposta dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli indicati dal provvedimento comunale. Qualora il contribuente denunci, in sede di trasferimento di proprietà, o definisca a fini fiscali, il valore dell'area fabbricabile in misura superiore rispetto a quello dichiarato ai fini ICI, il Comune procede all'accertamento della maggiore imposta dovuta, non applicando le sanzioni solo nel caso il valore a suo tempo dichiarato ai fini ICI non risulti inferiore a quanto stabilito dal provvedimento comunale. Qualora il contribuente abbia dichiarato un valore dell'area fabbricabile in misura superiore a quello stabilito dal provvedimento comunale non ha diritto ad alcun rimborso relativamente all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

6. In caso di utilizzo edificatorio dell'area, sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero se antecedente alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera.

7. In caso di demolizione del fabbricato e ricostruzione dello stesso sull'area di risulta, oppure nel caso di recupero edilizio effettuato ai sensi dell'art.31, comma 1, lettere c, d, e, della legge 5 agosto 1978, n. 457, sino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o di recupero edilizio, ovvero, se antecedente, sino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area.

8. Per i terreni agricoli, il valore è calcolato applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione e aumentato del 25%, un moltiplicatore pari a settantacinque.

Art. 7

Esenzioni

Sono esenti ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 504/92 i terreni agricoli compresi esclusivamente nei Fogli 2,3,4,6,7 del Catasto Terreni.

Art. 8

Riduzioni d'imposta

1. L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000.

2. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. Ai fini del

presente articolo, si precisa che l'inagibilità, conseguente a lavori diretti alla conservazione, ammodernamento o al miglioramento degli edifici deve comunque comportare l'inabitabilità degli stessi debitamente comprovata dai soggetti di cui all'art. 4. La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica alla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio tributi oppure alla data di presentazione all'ufficio tributi di dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è portata a conoscenza del Comune con la dichiarazione di cui all'art. 14 del presente regolamento.

Art. 9

Nozione di abitazione principale

1. Per abitazione principale si intende l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica.

Art. 10

Unità immobiliari equiparate all'abitazione principale

1. Sono equiparate all'abitazione principale e pertanto soggette alla medesima aliquota e detrazione:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- b) gli alloggi regolarmente assegnati dall'ex Istituto Autonomo Case Popolari – I.A.C.P.;
- c) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate o utilizzate a qualsiasi titolo da altri soggetti;
- d) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;
- e) le pertinenze utilizzate direttamente dal possessore e destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, così come individuate dall'art. 817 del Codice Civile nel limite massimo di **una** pertinenze per unità abitativa indipendentemente dalla loro tipologia catastale. Dette unità immobiliari devono inoltre soddisfare i seguenti requisiti:
 - 1) avere la classificazione catastale C/6 (box), C/2 (magazzini o locali di sgombero) o C/7 (tettoie e posti auto scoperti);
 - 2) la superficie catastale **totale** della stessa non deve essere superiore a mq. 50;
 - 3) non essere locate.
- f) L'abitazione concessa in uso gratuito dal proprietario, purchè abbia compiuto il diciottesimo anno di età, a familiare entro il secondo grado di

parentela, che abbia a propria volta compiuto il diciottesimo anno di età e risulti ivi anagraficamente residente, concessione in uso che deve risultare da atto scritto REGISTRATO.

g) l'unità immobiliare posseduta dal coniuge non assegnatario a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio a condizione che lo stesso non sia proprietario o titolare di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale.

h) il coniuge che ha ereditato, alla morte del marito/moglie, parte dell'abitazione comune e che abita nell'immobile, ha diritto a considerare l'immobile interamente come propria abitazione principale anche per la parte ereditata da altri.

Art. 11

Terreni agricoli condotti direttamente

1. I terreni agricoli posseduti da agricoltori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente Euro 25.822,85 e con le seguenti riduzioni:

a) del 70% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente Euro 25.822,85 e fino a Euro 61.974,83;

b) del 50% di quella gravante sulla parte di valore eccedente Euro 61.974,83 fino a Euro 103.291,38;

c) del 25% di quella gravante sulla parte di valore eccedente Euro 103.291,38 e fino a Euro 129.114,23.

2. Agli effetti di cui al comma 1 si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più Comuni; l'importo della detrazione e quelli sui quali si applicano le riduzioni, indicati nel comma 1 medesimo, sono ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e sono rapportati ai soggetti e al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte e alle quote di possesso.

Resta fermo quanto disposto nel primo periodo del comma 1 dell'art. 5 del presente regolamento.

3. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonché degli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari previsti dall'art. 11 della Legge n. 9 del 09/01/1963, con obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

Art. 12

Terreni non fabbricabili in quanto posseduti e condotti da coltivatori o da imprenditori agricoli a titolo principale: ulteriori requisiti

1. L'agevolazione relativa ai terreni non edificabili di cui all'art. 2, comma 1, lett. b del D.Lgs. n. 504/1992 così come prevista dall'art. 3 lett. b) del presente regolamento è accordata , semprechè in rispetto delle condizioni previste dalla legge, a ulteriore condizione che, relativamente alle imposte dirette, il reddito imponibile derivante dall'attività agricola esercitata dal soggetto passivo d'imposta sia superiore al 70% del reddito imponibile complessivo.

Art. 13

Versamenti e dichiarazioni

1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nell' art. 4 del presente regolamento per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nel quale si è protrato il possesso; a tal fine il mese durante il quale si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. I soggetti indicati nell' art. 4 del presente regolamento devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 16 giugno, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. E' in ogni caso facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Si considerano regolarmente eseguiti:

a. i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché sia individuato l'immobile a cui i versamenti si riferiscono e siano precisati i nominativi degli altri contitolari;

b. i versamenti effettuati dal nudo proprietario anziché dall'usufruttuario.

c. I versamenti effettuati in un periodo di sei mesi successivi al decesso del contribuente, semprechè effettuati nelle scadenze di legge, si considerano regolarmente evasi anche se effettuati ancora a nome del decuius.

3. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo risulta inferiore a Euro 2,00.

4. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio del Comune, con esclusione di quelli esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento, su apposito modulo, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazione dei dati e elementi dichiarati cui conseguirà un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato

è tenuto a denunciare nelle forme previste dal presente regolamento le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'art.1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.

Le dichiarazioni devono essere redatte ed i versamenti eseguiti su modelli approvati dai competenti Ministeri.

5. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune una dichiarazione attestante l'avvio della procedura; detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili; entro lo stesso termine deve essere presentata la dichiarazione di cui al comma 5 del presente articolo.

6. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale di multiproprietà, il versamento dell'ICI è effettuato all'amministratore del condominio o della comunione.

7. In seguito a provvedimento emesso dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 26/04/2007, a partire dal 1 maggio 2007 il contribuente ha la facoltà di liquidare l'I.C.I. dovuta in sede di dichiarazione dei redditi e di versarla con il modello F24 anche utilizzando eventuali crediti ammessi in compensazione (D.Lgs. n. 241 del 09/07/1997). Con tale provvedimento decade la condizione della stipula di apposita convenzione tra il Comune e la competente Agenzia delle Entrate.

8. In ogni caso, la facoltà di compensazione di cui al comma 7 del presente articolo è esclusa solo per importi relativi a rapporti di I.C.I. a credito.

Art. 14 **Rateazioni**

In casi eccezionali e di comprovata necessità il Funzionario Responsabile del Tributo può concedere, a seguito di richiesta del contribuente nei casi in cui quest'ultimo abbia ricevuto atti per il recupero dell'imposta arretrata e comunque prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, rateazioni della somma complessivamente dovuta (sanzioni e interessi compresi) alle condizioni e limiti seguenti:

a) importo minimo della somma complessiva da riscuotere al fine di poter usufruire della rateazione: Euro 1000,00;

b) numero massimo di rate: 6 per somme inferiori a Euro 5.000,00; 10 rate per somme inferiori a Euro 10.000,00; 14 rate per somme inferiori a Euro

15.000,00; 18 rate per somme inferiori a Euro 20.000,00 e 24 rate per somme pari o superiori a Euro 20.000,00;

c) le rate hanno come scadenza massima l'ultimo giorno di ciascun bimestre ed hanno una quota capitale costante sulla quale maturano gli ulteriori interessi legali al tasso vigente.

1. Qualora il contribuente ometta il pagamento di una delle rate nel termine stabilito, l'ammontare residuo dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione, unitamente agli ulteriori interessi di mora, entro la data di scadenza della rata successiva. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni nel pagamento delle singole rate.

2. La concessione della rateazione ed il numero delle rate sono determinati, oltre che dall'ammontare dell'importo da rateizzare, in relazione alle condizioni economiche del richiedente.

3. Qualora l'importo da riscuotere sia pari o superiore a Euro 20.000,00, la rateazione è comunque subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante fideiussione bancaria o assicurativa.

Art. 15

Accertamento

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli, o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, termine entro il quale devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie (ai sensi degli articoli 16 e 17 D.Lgs. 472/1997 e s.m.i.).

3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale; devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo e dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

4. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

5. Non si farà luogo all'emissione di avviso di accertamento qualora l'importo da versare, comprensivo delle sanzioni nonché degli interessi, se dovuti, risulti inferiore a Euro 12,00.

6. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento e rettifica il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti; inviare a contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

7. Il Comune, per la propria azione impositrice, si avvale dell'istituto di accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 218/1997.

8. E' attribuito alla Giunta comunale il compito di decidere le azioni di controllo.

9. Le norme del presente articolo si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 16

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate dal comma 3 dell'articolo 14, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al DPR 43/1988 e successive modificazioni; il ruolo deve essere formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

In alternativa, la riscossione coattiva può essere effettuata con decreto ingiuntivo di cui al R.d. 639/1910, qualora tale sistema sia ritenuto più conveniente.

2. La produzione del ricorso non determina la sospensione della riscossione coattiva del tributo e degli interessi moratori ma delle sole sanzioni, le quali, invece, sono rimosse con le gradualità imposte dall'articolo 68 D.Lgs. n. 546/1992.

Art. 17

Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi legali, nella misura corrispondente al tasso vigente, calcolati dalla data dell'eseguito versamento.

2. Nel caso di attribuzione di rimborsi di imposta derivanti dall'attribuzione di

rendite definitive inferiori a quelle presunte gli interessi decorrono fino a fare data dal quinto anno precedente.

3. Il rimborso è disposto nel termine di 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

4. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo non è superiore a Euro 12,00.

Art. 18

Sanzioni ed interessi

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di Euro 51,00.

2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta.

3. Se l'omissione o l'errore attengono a elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, qualora l'errore non risulti scusabile ai sensi dell'articolo 10 della Legge 212/2000 in tema di Statuto del contribuente, si applica la sanzione amministrativa da Euro 51,00 a Euro 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti, ovvero per la mancata restituzione dei questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

4. Le sanzioni indicate nei precedenti commi 1 e 2 del presente articolo sono ridotte a un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

6. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi legali al tasso vigente.

7. La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dal Funzionario responsabile del tributo.

8. Sull'ammontare di imposta non versata entro le prescritte scadenze e nel caso in cui il contribuente non abbia effettuato il versamento dovuto avvalendosi del ravvedimento operoso ai sensi delle lettere a) o b) dell'art.

13 del D.Lgs. 472/1997 e s.m.i. , si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 471/1997. La sanzione viene irrogata contestualmente all'avviso di accertamento.

Articolo 19

Interpello del contribuente.

1. Il contribuente ha facoltà di proporre, per iscritto, al Comune, circostanziata e specifica istanza d'interpello in ordine alla corretta applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive

condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.

2. Il Comune è tenuto a rispondere nel termine di giorni 120 dalla ricezione dell'istanza di interpello.

3. La presentazione dell'istanza non esplica effetti in ordine all'osservanza degli obblighi tributari in capo al contribuente, tenuto ad adempiere entro i termini previsti dalla Legge.

4. La mancata risposta del Comune entro il termine di cui al comma 2 del presente articolo equivale ad assenso del Comune nei confronti dell'interpretazione o del comportamento prospettato dal richiedente.

5. Nel caso di assenso del Comune nei confronti dell'interpretazione o del comportamento prospettato dal richiedente, ma limitatamente alla fattispecie oggetto dell'istanza, il Comune non potrà emettere atti a contenuto impositivo o sanzionatorio.

6. Qualsiasi atto impositivo o sanzionatorio emanato in difformità alla risposta fornita dal Comune è nullo.

Art. 20

Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel D. Lgs.

546/1992 e successive modificazioni.

Art. 21

Disposizioni transitorie e finali.

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge in vigore.

2. Il presente regolamento entra in vigore secondo la normativa vigente, e dispiega efficacia secondo la normativa vigente.

Art. 22

Rinvio dinamico.

1. L'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative comporta l'abrogazione automatica delle disposizioni del presente Regolamento divenute incompatibili con le disposizioni legislative, senza necessità di espressa modifica del Regolamento.

2. L'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative comporta la sostituzione delle medesime alle disposizioni del presente Regolamento corrispondenti, senza necessità di espressa modifica del Regolamento.